



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'ESECUZIONE DELLE SPESE DI  
RAPPRESENTANZA DELL'ARLeF**

*Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 31 gennaio 2022*

## **Regolamento per la disciplina e l'esecuzione delle spese di rappresentanza dell'ARLeF**

Art. 1 Finalità

Art. 2 Tipologie

Art. 3 Esclusioni

Art. 4 Modalità di gestione delle spese

Art. 5 Entrata in vigore

### **Art. 1 Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina le spese di rappresentanza sostenute dall'ARLeF per consentire al Presidente, ovvero ai membri del Consiglio di Amministrazione appositamente delegati dal Presidente, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, manifestazioni di ossequio e di considerazione nel rispetto dei seguenti principi:

- a) stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente, coniugata a un migliore perseguimento delle finalità di quest'ultimo;
- b) mantenimento o accrescimento del prestigio dell'ente, suscitando su di esso, sulle sue iniziative e finalità, l'interesse e l'attenzione di ambienti e di soggetti istituzionali qualificati, regionali, nazionali o internazionali;
- c) proiezione all'esterno delle attività dell'ente per assicurare vantaggi qualificati.

2. Le spese di rappresentanza devono rispondere a criteri di ragionevolezza, di congruità e di proporzionalità all'interesse pubblico perseguito, avuto riguardo al grado di rappresentatività dei soggetti a favore dei quali vengono sostenute, e delle circostanze temporali e modali dell'attività svolta.

### **Art. 2 Tipologie**

1. Sono da considerarsi spese di rappresentanza in particolare le seguenti tipologie:

- a) spese per l'ospitalità di soggetti esterni particolarmente qualificati o autorità estranee all'ARLeF, in occasione di incontri e riunioni di lavoro o visite ufficiali promossi dagli organi dell'ARLeF stessa, ivi comprese colazioni, pranzi, rinfreschi, consumazioni e simili. In tal caso, le spese non possono riguardare unicamente soggetti appartenenti all'ARLeF, ma soprattutto soggetti esterni particolarmente qualificati in quanto rappresentativi dell'ente cui appartengono e relativi accompagnatori;
- b) spese per omaggi (quali, ad esempio, targhe, medaglie, coppe, pubblicazioni, oggetti di artigianato, fiori, oggetti simbolici e simili) offerti a personalità regionali, italiane o straniere, ai componenti di delegazioni, regionali, italiane o straniere, o a eventuali loro accompagnatori in occasione di visite, di incontri ufficiali o di altre manifestazioni simili promosse in regione ovvero in occasione di visite, nelle rispettive sedi, a personalità in Regione, in Italia o all'estero, da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1;
- c) spese per deposizioni di corone in occasione di cerimonie commemorative, nonché, quale espressione di lutto, in occasione di eventi che colpiscono i sentimenti della comunità regionale o delle comunità linguistiche regionali, statali o europee.

### **Art. 3 Esclusioni**

1. Sono escluse dalle spese di rappresentanza le spese:

- a) che si configurano come atti di mera liberalità, quali gli esborsi di carattere tipicamente benefico o filantropico, gli oboli, le offerte;
- b) sostenute esclusivamente per la promozione di altro ente;

- c) sostenute nell'ambito di ordinari rapporti istituzionali, vale a dire relativi a organi e autorità con cui l'ARLeF si incontra periodicamente per adempiere alla propria attività istituzionale;
- d) per incontri con persone prive del requisito della rappresentatività dell'ente o organismo a cui appartengono, non rivestendo gli stessi alcuna carica nell'ambito dell'ente stesso o non essendo stati delegati a rappresentarlo;
- e) inerenti a omaggi a favore di dipendenti, ex dipendenti, amministratori, ex amministratori dell'ente;
- f) per telegrammi di condoglianze e necrologi in favore di dipendenti, ex dipendenti, amministratori, ex amministratori dell'ente, o delle loro famiglie;

2. Le spese di cui al comma 1 non possono per nessuna ragione gravare sul bilancio dell'ARLeF.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 1, le spese rientranti nell'ambito delle ordinarie attività di promozione programmate dall'ARLeF e approvate dai suoi organi non sono qualificabili quali spese di rappresentanza ogni qual volta la finalità della spesa è tesa prevalentemente a promuovere la lingua o la cultura friulana, come a titolo di esempio non esaustivo, nei seguenti casi:

- a) premi per concorsi inerenti alla lingua e alla cultura friulana;
- b) omaggi (quali, ad esempio, targhe, pubblicazioni, oggetti artigianali e simili) offerti a cittadini che si sono particolarmente distinti nelle attività a favore della lingua e della cultura friulana;
- c) libri o altri materiali e servizi utili alla promozione della lingua e della cultura friulana, distribuiti presso scuole o enti, ovvero direttamente a bambini o ad altri soggetti interessati;
- d) gadget, distribuiti in occasione di iniziative pubblicitarie o promozionali inerenti a progetti promossi dall'ARLeF, anche in collaborazione con altri soggetti;
- e) spese connesse all'organizzazione di eventi e manifestazioni di promozione della lingua e della cultura friulana.

4. Le spese di cui al comma 3 vengono assunte mediante gli ordinari procedimenti per l'acquisizione dei beni e dei servizi, nel rispetto della vigente normativa sugli appalti, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, in applicazione del Regolamento recante la disciplina della gestione economica della spesa dell'ARLeF.

#### **Art. 4 Modalità di gestione delle spese**

1. Alla gestione delle spese di rappresentanza provvede il Direttore o suo delegato.

2. Le spese di rappresentanza possono essere effettuate anche mediante il fondo di cassa gestito dall'economista cassiere sulla base del Regolamento sulla gestione economica della spesa dell'ARLeF.

2. Le spese sono autorizzate dal Presidente che individua e motiva l'intervento.

3. Il Presidente informa periodicamente il Consiglio di Amministrazione sull'andamento dell'utilizzo dello stanziamento a bilancio per spese di rappresentanza.

4. Le spese di rappresentanza, ai fini della loro liquidazione, devono essere sostenute da idonea documentazione giustificativa. Per ogni singola spesa devono essere indicate e sottoscritte dal Presidente e, se del caso, dal componente del Consiglio di amministrazione da esso delegato, le circostanze e i motivi che hanno indotto a sostenerla, nonché le generalità e la qualifica dei soggetti che ne hanno beneficiato.

**Il Presidente  
Eros Cisilino**

**Il Direttore  
dr. William Cisilino**